SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

Finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che riserva una quota pari all'uno per cento del Fondo sanitario nazionale anche al finanziamento delle attività di ricerca, corrente e finalizzata, in ambito sanitario;

Visto l'art. 12-*bis* del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che disciplina lo svolgimento delle attività di ricerca corrente e finalizzata in ambito sanitario e individua i soggetti che possono concorrere alla realizzazione dei relativi progetti di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che destina una quota non inferiore al cinque per cento per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, di cui al predetto art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992, a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni;

Considerato che il citato art. 1, comma 814, della citata legge n. 296/2006 demanda l'attuazione della stessa disposizione ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Disponibilità economiche

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'art. 12-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, è riservata una quota pari al 5% nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

2. Le risorse di cui al comma 1, sono determinate annualmente con apposito decreto del Ministro della salute.

Art. 2.

Tipologie di ricerca

1. In coerenza con le linee generali del programma della ricerca sanitaria le proposte dovranno essere ispirate alle priorità del VII Programma Quadro della Unione europea e riguardare le tre principali tipologie di ricerca:

a) la ricerca Innovativa, intesa a favorire lo sviluppo anche in fase precoce, di innovazioni attraverso il sostegno a filoni di ricerca più promettenti nelle aree tematiche che verranno di seguito specificate. Questa tipologia deve prevedere una forte integrazione tra gli IRCCS e le regioni e, in particolare, con le Università e le altre istituzioni di eccellenza;

b) la ricerca Valutativa, di trasferimento dell'innovazione per il governo clinico e per l'ottimizzazione della dimensione-organizzativa dei servizi. Questa tipologia sarà di interesse precipuo delle regioni, che dovranno ricercare attivamente le competenze degli IRCCS, delle Università e di altre istituzioni pubbliche e private non profit con documentata esperienza nel campo della Health Services Research e del Health Technology Assessment in Italia;

c) la ricerca Orientata ad acquisire conoscenze e fornire soluzioni innovative, per le questioni socio-sanitarie emergenti, anche coinvolgendo attivamente nella ricerca le nuove professioni sanitarie.

Art. 3.

Modalità di esecuzione del programma

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 il Ministero della salute emana un bando pubblico per invitare i giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni a presentare progetti di ricerca per l'anno 2007. Detto bando sarà predisposto dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

2. I progetti selezionati sono resi esecutivi in base a convenzioni tra il Ministero della salute e i destinatari di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come individuati dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

Destinatari e requisiti di ammissione

1. I destinatari sono ricercatori in servizio, anche a tempo determinato, presso gli enti di cui all'art. 12-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché presso università e istituzioni di ricerca pubbliche e private, che alla data di scadenza del bando di cui all'art. 3 non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

2. Agli effetti del presente decreto si intendono per ricercatori:

a) i tecnologi, i ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, ivi compresi gli enti contemplati dall'art. 12-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) i professori e i ricercatori universitari;

c) i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) i ricercatori operanti nel settore delle imprese private e per i quali l'impresa di appartenenza ne attesti la qualifica professionale rivestita e assuma gli impegni di cui al comma 3;

e) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di ricerca presso gli enti di cui alle lettere precedenti.

3. I progetti possono essere presentati solo da ricercatori integrati o esterni rispetto alle istituzioni e alle imprese sopra elencate, con posizioni a tempo sia indeterminato che determinato, purché esista un ente o impresa ospite che si impegni formalmente a sostenere il ricercatore per tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e logistico.

4. Ogni ricercatore proponente può presentare una sola domanda di finanziamento come «Principal Investigator».

Art. 5.

Comitato di valutazione

1. La responsabilità della valutazione delle proposte è rimessa al Comitato di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Ministro della salute, è composto da dieci ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor e il citation index. Due componenti del Comitato sono nominati su designazione del Ministro dell'università e della ricerca.

3. Il Comitato è presieduto da un presidente scelto dal Ministro della salute, tra personalità di chiara fama nel mondo scientifico.

4. Nel processo di valutazione i membri del Comitato possono avvalersi della collaborazione di esperti nelle singole aree tematiche, che esprimono la loro opinione in modo indipendente e anonimo, secondo il metodo del peer review.

5. Il presidente, i componenti del Comitato, nonché gli eventuali esperti nelle singole aree tematiche debbono essere di età inferiore ai quaranta anni. In sede di decisione finale all'esito del processo di valutazione, prevale, in caso di parità, il voto del presidente del Comitato.

6. Gli appartenenti al Comitato di valutazione:

a) non possono presentare proposte di ricerca nell'ambito del bando di cui all'art. 3;

b) non possono comparire come partecipanti ai progetti;

c) devono astenersi dalle valutazioni dei progetti proposti da ricercatori con i quali sia in atto o sia stata svolta una documentata collaborazione scientifica.

Art. 6.

Spese di funzionamento

1. Per la costituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione di cui all'art. 5, sono utilizzate le risorse disponibili, pari a 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2007, previste dall'unità previsionale di base 3.1.1.0, capitolo 3125, art. 6, del Ministero della salute.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 273

07A08071

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti Parco Regionali (Regione Lazio), nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio degli Enti Parco Regionali - Regione Lazio;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti Parco Regionali - Regione Lazio, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 251

07A08082

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007.

Dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Vista la delega del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Considerato che l'Italia assumerà nell'anno 2009 la Presidenza del G8 con conseguenti e rilevanti responsabilità di tipo organizzativo in relazione alle dimensioni dell'evento che comporterà la partecipazione delle rappresentanze dei Paesi appartenenti al G8 - Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada e Russia;

Considerato, altresì, che nel periodo di Presidenza italiana del G8 si terranno numerosi incontri e manifestazioni nel territorio nazionale, anche di natura organizzativa, con il coinvolgimento di organismi pubblici e privati;

Considerato che alle manifestazioni connesse all'evento parteciperanno oltre alle alte cariche politico-istituzionali nazionali anche i Ministri degli esteri, gli Sherpa, i Sous Sherpa, i Direttori politici ed i gruppi interessati alle tematiche anti-terrorismo, nonché i Ministri delle finanze e i Direttori generali del Tesoro per affrontare tematiche di carattere finanziario;

Considerato, inoltre, che saranno organizzate riunioni legate al cosiddetto «Processo di Heiligendamm», al tema dell'Africa, nonché riunioni del gruppo Global Partnership;

Considerato che l'attività relativa alla Presidenza italiana del G8 culminerà con il vertice che si terrà, nel mese di luglio 2009, nell'isola La Maddalena;

Considerato che il predetto vertice ha rilievo di interesse mondiale e che, in occasione del summit, è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Governi dei Paesi membri della predetta organizzazione che saranno accompagnati da delegazioni molto ampie e composite;

Tenuto conto che, in considerazione della risonanza mondiale dell'evento, è prevista la presenza di migliaia di persone tra cui giornalisti, tecnici, operatori della sicurezza ed altri soggetti impiegati per il corretto svolgimento della manifestazione;

Considerata la particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera e delle telecomunicazioni, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento del grande evento, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2007;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Francesco Rutelli, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al coordinamento di «grandi eventi» con riferimento alle previsioni del citato decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la Presidenza italiana del G8, ricoperta dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, e tutte le manifestazioni e gli incontri ad essa connessi che si terranno nello stesso periodo sono dichiarati «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
RUTELLI

07A08250

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007.

Disciplina del trasporto aereo di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 «Dei trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»;

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalità di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di meglio chiarire le finalità e i criteri organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorità di cui al comma 3 per Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2.

2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli specificamente e strettamente derivanti dall'espletamento delle funzioni proprie della carica.

3. Il trasporto aereo di Stato è disposto esclusivamente per le finalità di cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui all'art. 6 in favore delle seguenti Autorità:

a) Presidente della Repubblica;

b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Presidente della Corte costituzionale;

e) ex Presidenti della Repubblica.

3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell'art. 1;

b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio.

4. La disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

Art. 2.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo la possibilità di assisterli adeguatamente.

2. Può esser autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.

Art. 3.

Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistono condizioni straordinarie di grave disagio, connesse a situazioni di malattia, o calamità, oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.

2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali.

Art. 4.

Trasporto aereo di Stato per finalità di sicurezza

1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo di Stato può essere concesso per finalità di sicurezza nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell'interno ivi richiamate, e soltanto in caso di comprovata impossibilità di garantire la sicurezza delle personalità che usufruiscono del servizio con modalità di trasporto alternative.

Le ragioni sono verificate ai sensi dell'art. 7.

Art. 5.

Composizione delle delegazioni

1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.

Art. 6.

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previo riscontro dell'impossibilità di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.

2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.

3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della missione istituzionale.

2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a ciò delegato.

3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:

almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi europei e per il continente americano;

almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano le aree balcaniche;

almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia;

almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni.

4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorità e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata dall'Ufficio voli di Stato.

5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 può

essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato per l'autorizzazione.

6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte all'Aeronautica militare - che provvede direttamente alla loro trattazione - per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure già in uso.

Art. 8.

Organizzazione e strutture

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.

3, Il trasporto aereo di Stato è effettuato mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica militare.

4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

Art. 9.

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1.La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del

2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 72.169 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 settembre 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 185 giorni con scadenza 31 marzo 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui

al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti

ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

Il direttore generale: CANNATA

07A08247

DECRETO 20 settembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 22 marzo 2007, n. 29804, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 30 marzo 2007 e scadenza 27 dicembre 2007;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 72.169 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 settembre 2007 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua novanta giorni, con godimento 30 marzo 2007 e scadenza 27 dicembre 2007, di cui al proprio decreto del 22 marzo 2007 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo

n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2007.

Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - Legge comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con legge n. 441/2001, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

Ritenuto necessario predisporre il sistema di rilevazione dei dati idoneo ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 2153/2005 e a conseguire un adeguato monitoraggio delle produzioni nazionali di olio di oliva e di olive da tavola, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Considerata l'urgenza e l'opportunità di disciplinare gli adempimenti previsti dall'art. 20, comma 2 della legge comunitaria 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Con il presente decreto — di seguito denominato «Decreto» — sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni cui sono tenuti i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, come previsto dall'art. 20, comma 2 della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Art. 2.

Trasmissione comunicazioni da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola

1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2153/05 i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto specificato negli articoli successivi.

2. Limitatamente alla campagna 2006/2007, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui alle circolari AGEA n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006, n. ACIU.2006.693 del 13 ottobre 2006 e n. ACIU.2006.762 del 24 ottobre 2006.

Art. 3.

Comunicazioni

1. L'AGEA trasmette al Mi.P.A.A.F, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e rende disponibili agli organismi pagatori, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), anche per mezzo di idonee funzioni informatiche, l'elenco e l'ubicazione dei frantoi e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN), entro il 30 giugno della campagna oleicola precedente, nonché i dati delle produzioni di olio di oliva e di olive da tavola di cui all'art. 2.

2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi dai nuovi frantoi e dalle nuove imprese di trasformazione delle olive da tavola, ai fini della registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN):

denominazione;

codice fiscale;

ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia);

tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale);

capacità potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore).

3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - (SIAN), comunicano all'AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attività, con le stesse modalità indicate al comma 2.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. I controlli sugli adempimenti previsti all'art. 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono svolti dall'AGEA.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 20, comma 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, si procede ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 5.

Le modalità di attuazione del presente decreto sono definite con apposite circolari dall'AGEA.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 371

07A08162

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 aprile 2007.

Modifica del decreto 25 novembre 2005, recante: «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2005);

Vista la nota del 6 marzo 2007 del Presidente della conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, prof. Michele Scudiero, il quale propone una modifica all'ordinamento della classe del corso di studio in questione al fine di far cessare il contenzioso promosso al T.A.R. Lazio sez. III la cui sentenza n. 9455 del 7 giugno 2006 è stata successivamente appellata al Consiglio di Stato;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza dell'8 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2005), nell'ambito commercialistico delle attività formative caratterizzanti è inserito il settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione, senza specifica assegnazione di crediti formativi universitari (CFU).

2. Le università provvedono al recepimento della modifica di cui al comma 1 nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 31

07A08084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2007.

Soppressione dell'Ufficio di Massa Marittima.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Soppressione dell'ufficio di Massa Marittima.

1.1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 è soppresso l'Ufficio di Massa Marittima e la relativa circoscrizione territoriale è accorpata a quella dell'Ufficio di Grosseto. Alla data medesima, a Massa Marittima è attivata una sede decentrata dell'Ufficio di Grosseto.

Motivazioni.

Nella provincia di Grosseto operano tre uffici locali: Grosseto, Orbetello (con la sede decentrata di Pitigliano) e Massa Marittima (con la sede decentrata di Follonica).

Il presente atto dispone la chiusura dell'Ufficio di Massa Marittima e l'apertura in quella città di una sede decentrata dell'Ufficio di Grosseto, che avrà conseguentemente come sede decentrata anche quella di Follonica.

Tale operazione consente l'ottimale impiego delle risorse umane disponibili e non crea disagi all'utenza, dal momento che la sede decentrata di Massa Marittima continuerà ad assicurare i servizi di informazione e assistenza ai contribuenti locali.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

b) Competenze e organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5).

Roma, 7 settembre 2007

Il direttore: ROMANO

07A08070

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di agosto 2007, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	67,9423
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,149
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	94,3108
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,13
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,4248
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,10958
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,29309
ARMENIA	Dram	AMD	246	459,066
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,43842
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,64422
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,16327
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,36225
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,513568
BANGLADESH	Taka	BDT	174	93,4286
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,7245
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,67062
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,36225
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55,6038
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	2924,33
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,5753
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,53388
BRASILE	Real	BRL	234	2,66959
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,07443
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1503,85
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5559,76
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,44203
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,11704
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	27,8595
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	712,083
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,3162
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,5842
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2804,18
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	762,662
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,99695
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1273,37
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	707,193

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,31612
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,36225
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,4429
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	44,8314
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,70705
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,9197
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	5,00334
ERITREA	Nakfa	ERN	243	20,4337
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	12,3257
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,677663
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,20194
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	62,8623
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,890683
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,5533
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,26627
GHANA	Cedi	GHC	111	12667,9
GHANA	Nuovo Cedi	GHS	276	1,26679
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	93,9721
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	159,053
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,677663
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	242,1
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,965834
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,4394
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5247,11
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	277,586
HAITI	Gourde	HTG	151	47,4676
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,7776
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,6469
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	55,6038
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12765,7
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12658,2
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1687,41
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	88,4635
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,7522
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	170,405
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	91,1256
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,4961
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,38398
LAOS	Kip	LAK	154	13048,1
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,8391
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,697791
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2053,67
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	84,9913
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,7188
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,9637
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2376

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2504,64
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	190,93
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,74568
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,4368
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,2067
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	347,551
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	41,8716
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	15,0473
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,3627
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1608,12
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	34,9884
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,74563
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,8391
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	89,3911
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	25,2839
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	172,503
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,9735
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,87855
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,523979
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	82,4616
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,36225
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,00661
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6941,32
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,30097
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,81163
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,95899
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,677663
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,22455
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,9211
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	747,038
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,4289
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,57132
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,677663
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	18384,3
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	80,1308
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	9,06093
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4062,08
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,07443
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	69,9343
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,6034
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1875,79
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	152,871
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,67807
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,36225
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,8391
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,72771

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,73937
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,32306
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,63827
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,8391
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,68694
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	44,9083
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1742,62
THAILANDIA *	Baht	THB	73	43,3372
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,67922
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,57655
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,74472
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,79211
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7083,69
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,84341
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2365,67
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	255,202
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,1433
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1730,17
VANUATU	Vatu	VUV	208	134,84
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2925,15
VIETNAM	Dong	VND	145	22082,7
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	271,093
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5455,86
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	340,562

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A08089

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 settembre 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del 15 dicembre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, a base di alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SECTION 4.4 - SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO.

Durante interventi di chirurgia della cataratta alcuni pazienti, precedentemente trattati o in trattamento con farmaci contenenti tamsulosina, hanno manifestato la sindrome dell'iride a bandiera (IFIS - Intraoperative Floppy Iris Syndrome), una variante della sindrome della piccola pupilla. Si sono verificati casi isolati con altri antagonisti alfa-1 adrenergici e non può essere esclusa la possibilità di un effetto di classe. La comparsa di tale sindrome può aumentare le complicanze chirurgiche durante l'intervento, il chirurgo prima di procedere con l'intervento dovrebbe essere al corrente del trattamento in corso o precedente con antagonisti alfa-1 adrenergici.

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO.

Si consiglia di informare il proprio oculista del trattamento in corso o precedente con principio attivo prima di essere sottoposti ad un intervento di chirurgia della cataratta (opacità del cristallino). principio attivo potrebbe causare complicazioni durante l'operazione che possono essere trattate se lo specialista è stato avvertito in tempo.

07A08080

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 settembre 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* provinciale abrogativo di alcune disposizioni concernenti «Pianificazione del sistema scolastico e finanziamento delle istituzioni paritarie» della legge della provincia autonoma di Trento del 7 agosto 2006, n. 5, recante: «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», indetto per il giorno 30 settembre 2007. (Deliberazione n. 144/07/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, recante «Disposizioni in materia di *referendum* propositivo, *referendum* consultivo, *referendum* abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali», ed, in particolare, l'art. 18;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abroga-

tivo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento del 1° agosto 2007, n. 104, recante «Convocazione dei comizi elettorali per il *referendum* provinciale abrogativo di alcune disposizioni concernenti «Pianificazione del sistema scolastico e finanziamento delle istituzioni paritarie» della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)»;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* ex art. 18 della legge della Provincia Autonoma di Trento del 5 marzo 2003, n. 3, avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni concernenti «Pianificazione del sistema scolastico e finanziamento delle istituzioni paritarie» della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), fissato per il giorno 30 settembre 2007, nel territorio interessato dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per il *referendum* provinciale abrogativo sino a tutto il 30 settembre 2007.

3. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 20 settembre 2007

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO E MAGRI

07A08251

DELIBERAZIONE 20 settembre 2007.

Atto di indirizzo sull'informazione in materia di «elezioni primarie» per la scelta dei componenti dell'assemblea costituente nazionale e del segretario nazionale del Partito Democratico indette per il giorno 14 ottobre 2007. (Deliberazione n. 146/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b),* numeri 1 e 9;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Vista la segnalazione pervenuta all'Autorità in data 5 settembre 2007 dal comitato 14 ottobre per il Partito Democratico con la quale, con riferimento alle elezioni primarie indette per la scelta dei componenti dell'assemblea costituente nazionale e del segretario politico nazionale del Partito Democratico, si chiede un intervento volto ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private delle disposizioni vigenti in materia di pluralismo dell'informazione, affinché tutti i cittadini siano resi edotti dell'iniziativa, della sua portata e delle sue concrete modalità di svolgimento;

Considerato che nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l'iniziativa in questione, stante la connotazione «civica» che la consultazione in oggetto assume, quale momento collettivo di partecipazione democratica e di formazione dell'opinione pubblica;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmessi;

Ritenuto, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e dei fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l'informazione relativa ai temi delle «elezioni primarie» si svolga nell'osservanza dei principi citati;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono invitati a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento dello svolgimento delle «elezioni primarie» indette per la scelta dei componenti dell'assemblea costituente nazionale e del segretario politico nazionale del Partito Democratico per il giorno 14 ottobre 2007, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 20 settembre 2007

Il Presidente
CALABRÒ

Il commissari relatori
INNOCENZI BOTTI E LAURIA

07A08252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale per la Pace e della buona azione, del corteo storico di Federico II torneo dei rioni di Oria e Maratona d'Italia - Manifestazione 2007 - Estrazione 6 settembre 2007.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale per la Pace e della buona azione, del corteo storico di Federico II torneo dei rioni di Oria e Maratona d'Italia, avvenuta in Roma il 6 settembre 2007:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 75564 di € 500.000,00;
2) Biglietto serie A n. 55163 di € 100.000,00;
3) Biglietto serie A n. 54540 di € 50.000,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 75564 di € 1.500,00;
2) Biglietto serie A n. 55163 di € 1.000,00;
3) Biglietto serie A n. 54540 di € 500,00.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a.r., indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

07A08193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo all'indennità di malattia per i lavoratori addetti al trasporto pubblico locale

Si rende noto che sono disponibili sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i modelli per la trasmissione dei dati necessari all'istruttoria per l'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato alla copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del settore del trasporto pubblico locale in attuazione dell'art 1, comma 148, della legge n. 311/04 - Anno di competenza 2006.

07A08079

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Finanziamento per l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi e nella p.a.

Il finanziamento è rivolto alle aziende distributrici di energia elettrica e le società operanti nel settore di servizi energetici, accreditate presso l'Autorità dell'energia elettrica e del gas ai sensi della deliberazione AEEG n. 103/2003 così come modificata dalla deliberazione AEEG n. 200/2004.

Il bando descrive le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle istanze (ivi compresa la tempistica), i criteri per la valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la documentazione da produrre, le indicazioni utili per la concessione dei contributi nonché le risorse disponibili.

Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, ed è scaricabile sul sito del Ministero dell'ambiente www.minambiente.it

07A08152

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo I.C.E.P.I. Istituto certificazione europea prodotti industriali S.p.a., in Piacenza, sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività) del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 5 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.p.a., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - Piacenza, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine.*

1. seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. *Componenti di sicurezza.*

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3 . Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08076

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo CNIM S.r.l., in Roma, sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 13 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo CNIM S.r.l., con sede legale in via Barberini, 68 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine.*

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08077

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo E.L.T.I. S.r.l., in Roma, sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 13 giugno 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via Bargoni, 8 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine.*

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08078

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procaptan»

Estratto determinazione n. 584 del 14 settembre 2007

Medicinale: PROCAPTAN.

Titolare A.I.C.: I.F.B. Stroder S.r.l., via di Ripoli, 207/v - 50126 Firenze - Italia.

Confezioni:

2,5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469067/M (in base 10) 0U698C (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469079/M (in base 10) 0U698R (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469081/M (in base 10) 0U698T (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469093/M (in base 10) 0U6995 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469105/M (in base 10) 0U699K (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469117/M (in base 10) 0U699X (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469129/M (in base 10) 0U69B9 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469131/M (in base 10) 0U69BC (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469143/M (in base 10) 0U69BR (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469156/M (in base 10) 0U69C4 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469168/M (in base 10) 0U69CJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469170/M (in base 10) 0U69CL (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469182/M (in base 10) 0U69CY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469194/M (in base 10) 0U69DB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469206/M (in base 10) 0U69DQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469218/M (in base 10) 0U69F2 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469220/M (in base 10) 0U69F4 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469232/M (in base 10) 0U69FJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469244/M (in base 10) 0U69FW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469257/M (in base 10) 0U69G9 (in base 32;

5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469269/M (in base 10) 0U69GP (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469271/M (in base 10) 0U69GR (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469283/M (in base 10) 0U69H3 (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469295/M (in base 10) 0U69HH (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469307/M (in base 10) 0U69HV (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469319/M (in base 10) 0U69J7 (in base 32;

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469321/M (in base 10) 0U69J9 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469333/M (in base 10) 0U69JP (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469345/M (in base 10) 0U69K1 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469358/M (in base 10) 0U69KG (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469360/M (in base 10) 0U69KJ (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469372/M (in base 10) 0U69KW (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469384/M (in base 10) 0U69L8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa da 2,5 mg, 5 mg e 10 mg contiene:

principio attivo: 1,6975 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 2,5 mg - 3,395 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 5 mg - 6,790 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 10 mg;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), maltodestrina, silice colloidale idrofoba, amido di mais glicolato (tipo A);

rivestimento: glicerolo (E422a), ipromellosa (E464), clorofillina rameica (E141ii) (esclusivamente per i dosaggi da 5 mg e 10 mg), macrogol, magnesio stearato (E470B), titanio biossido (E171).

Produzione: Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy - Francia Servier (Ireland) Industries Ltd Rorey Road Arklow - co. Wicklow - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

per i dosaggi 2,5 mg e 5 mg:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardio e/o rivascolarizzazione.

per il dosaggio 10 mg:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardio e/o rivascolarizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469206/M (in base 10) 0U69DQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,93.

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469319/M (in base 10) 0U69J7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,93.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469168/M (in base 10) 0U69CJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469170/M (in base 10) 0U69CL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469182/M (in base 10) 0U69CY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469194/M (in base 10) 0U69DB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469218/M (in base 10) 0U69F2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469220/M (in base 10) 0U69F4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469232/M (in base 10) 0U69FJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469244/M (in base 10) 0U69FW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469257/M (in base 10) 0U69G9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469269/M (in base 10) 0U69GP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469271/M (in base 10) 0U69GR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469283/M (in base 10) 0U69H3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469295/M (in base 10) 0U69HH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469307/M (in base 10) 0U69HV (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469321/M (in base 10) 0U69J9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469333/M (in base 10) 0U69JP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469345/M (in base 10) 0U69K1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469358/M (in base 10) 0U69KG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469360/M (in base 10) 0U69KJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469372/M (in base 10) 0U69KW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469067/M (in base 10) 0U698C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469079/M (in base 10) 0U698R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469081/M (in base 10) 0U698T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469093/M (in base 10) 0U6995 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469105/M (in base 10) 0U699K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469117/M (in base 10) 0U699X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469129/M (in base 10) 0U69B9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469131/M (in base 10) 0U69BC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469384/M (in base 10) 0U69L8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469143/M (in base 10) 0U69BR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027469156/M (in base 10) 0U69C4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Errekappa»

Estratto determinazione n. 585 del 14 settembre 2007

Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Confezioni:

80 mg compresse 20 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544018/M (in base 10) 13TS2L (in base 32);

80 mg compresse 28 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544020/M (in base 10) 13TS2N (in base 32);

80 mg compresse 30 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544032/M (in base 10) 13TS30 (in base 32);

80 mg compresse 40 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544044/M (in base 10) 13TS3D (in base 32);

80 mg compresse 50 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544057/M (in base 10) 13TS3T (in base 32);

80 mg compresse 60 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544069/M (in base 10) 13TS45 (in base 32);

80 mg compresse 100 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544071/M (in base 10) 13TS47 (in base 32);

80 mg compresse 300 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544083/M (in base 10) 13TS4M (in base 32);

80 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544095/M (in base 10) 13TS4Z (in base 32);

80 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544107/M (in base 10) 13TS5C (in base 32);

80 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544119/M (in base 10) 13TS5R (in base 32);

80 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544121/M (in base 10) 13TS5T (in base 32);

80 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544133/M (in base 10) 13TS65 (in base 32);

80 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544145/M (in base 10) 13TS6K (in base 32);

80 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544158/M (in base 10) 13TS6Y (in base 32);

80 mg compresse 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544160/M (in base 10) 13TS70 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse di colore bianco piatte con linea di frattura su un lato con impresso la sigla «SL» e «80» posti ai lati della linea di frattura, liscia sull'altro lato, approssimativamente 7 mm di diametro.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: sotalolo cloridrato 80 mg;

eccipienti: idrogeno fosfato di calcio anidro, amido di mais, povidone K 29/32, sodio glicolato amido (Tipo A), talco, stearato di magnesio.

Produzione, confezionamento e rilascio del lotto: McDermott Laboratories Ltd 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlanda.

Produzione e confezionamento: Alphapharm Pty Ltd Cnr Garnet and Antimony Streets Carole Park, Brisbane Queensland, 4300 Australia.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e controllo della frequenza del battito cardiaco in casi di fibrillazione e flutter atriale. Soppressione di tachicardia ventricolare pericolosa per la vita e prevenzione di tachicardia ventricolare inducibile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 80 mg compresse 50 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544057/M (in base 10) 13TS3T (in base 32).

Classe di rimborsabilità:«A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,68.

Confezione: 80 mg compresse 40 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 037544044/M (in base 10) 13TS3D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,70.

Confezione: 80 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544133/M (in base 10) 13TS65 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,68.

Confezione: 80 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037544121/M (in base 10) 13TS5T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,70.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08101

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano all'officina farmaceutica Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l.

Con la determinazione n. aM - 153/2007 del 2 agosto 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Albano Laziale (Roma) via di Cancelleria, 12, rilasciata alla società Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l.

07A08097

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano all'officina farmaceutica Farve S.r.l.

Con la determinazione n. aM - 165/2007 del 10 agosto 2007 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Altavilla Vicentina (Vicenza) via Brenta, 26/28, rilasciata alla società Farve S.r.l.

07A08098

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 120/2007-7095 del 3 agosto 2007 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38 comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: ittiolo;

confezione 029653019;

descrizione: 10% unguento 30 g;

farmaco: acqua borica Carlo Erba;

confezione 029648019;

descrizione: 3% flacone 500 ml;

farmaco: prometazina;

confezione 029655014;

descrizione: 2% crema 30 g;

farmaco: iodio;

confezione 029652017;

descrizione: soluzione alcoolica «I» flacone 25 ml;

farmaco: talco mentolato;

confezione 029656016;

descrizione: 1% polvere flaconi 100 g.

07A08096

Ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di specialità medicinali

1. In data 26 giugno 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Sodio cloruro 0,9% 500 ml « lotto n. HVL04C scad. 12/2009 ditta Fresenius Kabi S.p.a. sita in Isola della Scala (Verona) per presenza corpo estraneo.

2. In data 13 luglio 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Technescan Mag 3 1 mg 5 flaconi» lotto n. 267754 scad. 02/02/2008 ditta Mallinckrodt Madical BV Olanda, concessionario per la vendita in Italia Tyco Healthcare Italia S.p.a. sita in Segrate (Milano) per valore tracciante radioattivo al disotto delle specifiche.

3. In data 26 luglio 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Formoftil 0,05% unguento oftalmico» lotto n. 280105 ditta Farmigea S.p.a. sita in Pisa per presenza particelle colore scuro.

4. In data 26 luglio 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Formomicin 0,3% + 0,05% unguento oftalmico» lotto n. 1001106 ditta Farmigea S.p.a. sita in Pisa per presenza particelle colore scuro.

5. In data 27 luglio 2007 sono state ritirate la specialità medicinali «Retin - A crema 0,010%» lotti n. 6LS0201 scad. 31 dicembre 2008 n. 6LS0200 scad. 31 dicembre 2008 n. 6JSIE00 scad. 31 ottobre 2008 n. 6GS2700 scad. 31 luglio 2008 e «Retin - A crema 0,025%» lotti n. 7CS0A01 scad. 28 febbraio 2009 n. 7CS0A02 scad. 28 febbraio 2009 n. 7CS0A00 scad. 28 febbraio 2009 n. 6LS0W00 scad. 31 dicembre 2008 n. 6HS5100 scad. 30 settembre 2008 n. 6FS3C00 scad. 30 giugno 2008 n. 6DS3P00 scad. 30 aprile 2008 ditta Janssen Cilag S.p.a. sita in Cologno Monzese (Milano) per titolo sostanza attiva al di sotto delle specifiche.

6. In data 13 agosto 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Citrosodina granulare orale 150 g 20%» lotti n. N067 scad. 11/2011 ditta Bayer S.p.a. sita in Milano per presenza corpo estraneo.

7. In data 14 agosto 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Acqua PPI in sacca pvc 5000 ml «lotto n. 36282 scad. 02/2010 ditta Salf S.p.a. sita in Cenate Sotto (Bergamo) per presenza corpo estraneo.

8. In data 31 agosto 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Silomat» tutti i lotti in tutte le forme farmaceutiche e dosaggi della ditta Boehringer Ingelheim Italia sita in Milano per reazione avversa per presunta aritmia grave.

9. In data 7 settembre 2007 è stata revocato il divieto d'uso della specialità medicinale «Glucosio 10% 500 ml» lotto 5275B06 scad. 06/2008 ditta B Braun sita in Milano.

07A08095

REGIONE PUGLIA

Rettifica della delibera n. 564/2003 di approvazione dell'adeguamento del piano regolatore generale del comune di Barletta.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1359 del 3 agosto 2007 (esecutivo a norma di legge), ha rettificato la delibera di G.R. n. 564/2003, di approvazione dell'adeguamento del piano regolatore generale del comune di Barletta alla L.R. n. 56/80, in ordine alle considerazioni di cui al punto 4.1 della Relazione-parere in data 18 marzo 2003 del Comitato urbanistico ristretto.

07A08085

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale denominato «Masseria Spinelli» in ditta Genco Giuseppe, da destinare a struttura ricettiva albergo, adottato dal consiglio comunale di Conversano.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1361 del 3 agosto 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale denominato «Masseria Spinelli», in ditta Genco Giuseppe, da destinare a struttura ricettiva Albergo adottato dal consiglio comunale di Conversano con delibera n. 16 del 21 marzo 2007, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato.

07A08086

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-222) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 9 2 4 *

€ 1,00